

non aveva ottenuto il terzo dei voti sul numero degli iscritti, perciò nel giorno appresso, nel 23 ottobre, riunitisi di nuovo i presidenti dei diversi uffici, gli scrutatori dell'ufficio I dichiararono essere avvenuto errore nella proclamazione anticipata dell'ingegnere Cadolini, e decisero che dovesse aver luogo il ballottaggio. L'avviso della nuova convocazione degli elettori pel ballottaggio fu debitamente affisso e in tempo opportuno, onde ciascheduno potesse averne cognizione.

Intervennero al ballottaggio gli elettori in numero di 308: 288 voti si riunirono nella persona del Cadolini, e 13 soltanto nella persona del Piola, onde fu poi proclamato deputato l'ingegnere Cadolini.

Oltre l'irregolarità che vi ho accennato, un'altra ne fu denunziata.

Quattro comuni della sezione principale del collegio di Pescarolo, vale a dire i comuni di Cà D'Andrea, Rocca de'Golferani, Pieve San Maurizio, e Fossa Guazona, non avevano apparecchiate le liste modificate del 1865. Spedirono quindi all'ufficio della prima sezione le liste del 1864. Si usò molta diligenza dall'ufficio stesso per vedere di ottenere le nuove liste politiche, ma fosse colpa della prefettura che non le aveva approvate, fosse colpa de'comuni che non avessero adempiuto alle necessarie formalità, fosse il caso, non si poterono ottenere le nuove liste e si procedette alla elezione in base alle liste del 1864.

Questi quattro comuni riuniti insieme presentano in tutto e per tutto undici elettori politici, in guisa che, volendo anche aggiungere un certo numero di elettori nuovi in causa della nuova tassa sulla ricchezza mobile, certamente non si potrebbe raggiungere più di un numero doppio di elettori. Allora l'ufficio ha fatto il calcolo che, aggiungendo anche undici nuovi elettori, non sarebbe per questo alterato l'esito della votazione nè nel primo, nè nel secondo squittinio; e l'ufficio poi riguardando alla giurisprudenza della Camera in consimili casi ha osservato che nella elezione 27 aprile 1861 fu mantenuto che, quando l'errore della proclamazione del candidato a deputato avvenuta dopo il primo squittinio era in tempo debito emendato, di guisa che gli elettori potessero intervenire al ballottaggio nel giorno indicato successivamente per questo scopo, l'elezione era valida. Ha osservato inoltre l'ufficio che nelle elezioni Chiapetti 9 dicembre 1850, Corias 11 gennaio 1859 e Scotti Galetti 15 gennaio 1863 si era sempre ritenuto che, quando per un accidente qualunque non eransi potute ottenere le liste politiche, si era proceduto all'elezione in base alle liste dell'anno precedente.

Per questi motivi l'ufficio mi conferì il mandato espresso di proporvi la convalidazione della elezione del signor Cadolini a deputato del collegio di Pescarolo.

(È approvata.)

SABINI, relatore. Per parte dell'ufficio III ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Cittanuova.

Nelle quattro sezioni di esso sono iscritti 657 elettori; i votanti furono 435, e poichè 8 voti andarono dispersi e 4 furono annullati, i voti utili si ridussero a 423 così divisi:

Il signor Plutino Antonino ebbe 262 voti; il signor Giacomo Oliva 105; il signor Garibaldi Menotti 56.

Il numero di 262 essendo superiore al terzo degli iscritti, e alla metà più uno dei votanti, fu proclamata la elezione del signor Plutino Antonino.

Le operazioni, signori, procedettero tutte regolarmente, tranne però la circostanza per la quale lo stesso ufficio elettorale stimò di rimettere all'autorità della Camera la decisione.

Questa circostanza consiste nel seguente fatto:

Fra gli scrutatori eletti nella sezione principale vi fu un certo Gallera. Egli sedette al banco elettorale e vi stette fino a che ebbe termine l'operazione del primo appello. Terminata quest'operazione, maravigliandosi egli di non essere stato chiamato a dare il suo voto, dette occasione a scoprire che egli non fosse per verità annotato nella lista degli elettori. In seguito di ciò l'ufficio ne deliberò la sua esclusione, invitandolo ad abbandonare la sala, e stabilì di procedere oltre rimettendo alla Camera il decidere della validità dell'operazione sino allora compiuta, nè procedette a surrogare quest'individuo che rimase escluso dall'ufficio elettorale.

Il terzo ufficio esaminando questa circostanza andò diviso di opinioni, e diede luogo ad una parità, per effetto della quale la questione venne per integro rimessa alla saggezza della Camera.

Il terzo ufficio non ha creduto nè di appoggiare, nè d'impugnare la validità di quest'elezione; perciocchè vi erano persone le quali ravvisavano esservi nullità nel fatto, non di essere venuto a mancare l'ufficio di uno de' suoi componenti, ma di non essersi per nulla costituito validamente l'ufficio stesso; altri ravvisavano nullità nel fatto di non essere stato sostituito allo scrutatore che si allontanava alcun altro che avesse avuto la maggioranza dei voti tra coloro che non erano usciti, secondo è prescritto dalla legge, e vedevano in ciò una mancanza di giurisdizione nell'ufficio che consideravano a similitudine di un collegio qualunque, il quale non si può supporre avere una giurisdizione intera, se non quando tutti i componenti, che organicamente devono costituirlo, fossero intervenuti alle deliberazioni.

Inoltre vi era chi osservava che questo fatto ingenerava dei sospetti sulla poca diligenza adoperata in tutte le operazioni, in quanto che si era lasciato introdurre nella sala elettorale un individuo che non era rivestito della qualità di elettore, e lo si era anzi lasciato investire di funzioni maggiori; si diceva che in tal modo la garanzia era venuta a mancare per la validità.

Dall'altra partesì osservava che inutilmente si vanno richiedendo dei requisiti a cui la legge non ha dato